

# **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA MOLECOLARE**

## **REGOLAMENTO**

Approvato dal Direttivo Nazionale per via telematica il 31 ottobre 2011

### **Titolo I - Attività sociali**

#### **Art. 1 - Attività sociali**

1. L'Associazione Italiana di Patologia Clinica e Medicina Molecolare (A.I.Pa.C.Me.M.), nel quadro delle finalità istituzionali, su specifica delibera del Consiglio direttivo nazionale, promuove, se possibile ogni anno, un Congresso Nazionale scientifico; pubblica, se possibile, gli atti del Congresso, promuove sperimentazioni inerenti agli scopi di cui all'art. 2 dello statuto, istituisce Commissioni, Comitati o gruppi di lavoro, seminari e corsi di aggiornamento e di formazione su temi di particolare rilievo inerenti la Medicina diagnostica di Laboratorio e la Medicina Traslazionale; rende note le iniziative e le attività sociali mediante idonei organi di stampa e telematici.

### **Titolo II – Ammissione Soci**

#### **Art. 2 - Ammissione di nuovi Soci. Modalità.**

1. Coloro i quali, avendone i requisiti, intendono entrare a far parte dell'A.I.Pa.C.Me.M. quali Soci Ordinari e Soci aderenti devono farne richiesta al Presidente della Sezione Regionale in cui risiedono, utilizzando apposita scheda predisposta dal Segretario nazionale. E' possibile fare richiesta di ammissione alla sede centrale, che provvederà poi ad assegnare il socio alla sezione regionale territorialmente competente.

2. La domanda, di norma, deve essere controfirmata da due Soci ordinari della stessa Sezione.

3. L'ammissione, deliberata dal Direttivo Regionale, deve essere comunicata alla Segreteria Nazionale con l'invio di copia della domanda.

4. Non sono consentite discriminazioni personali ed in relazione al luogo di lavoro nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

5. Il pagamento della quota associativa annuale viene effettuata secondo

le modalità di volta in volta stabilite dal Tesoriere nazionale, preferibilmente a mezzo r.i.d..

6. La quota di iscrizione è individuale e si intende versata spontaneamente direttamente dal socio. La quota relativa al socio può comunque essere versata da Enti, Istituzioni o privati, purché venga specificato il nominativo del beneficiario.

7. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio direttivo Nazionale motu proprio o su proposta di un Direttivo Regionale.

8. I Soci Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, cui deve essere indirizzata la relativa domanda.

### **Art. 3 – Dimissioni**

1. Le dimissioni vanno presentate mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente della Sezione regionale di appartenenza o, qualora si tratti di Soci Sostenitori, al Presidente dell'A.I.Pa.C.Me.M. ed hanno effetto immediato.

2. Le dimissioni non presentate entro il 31 ottobre obbligano al pagamento della quota dell'anno susseguente, entrando nella predisposizione del bilancio preventivo.

### **Art. 4 – Esclusione. Modalità**

1. L'esclusione del socio è deliberata per gravi motivi con provvedimento motivato dal Componente nazionale dei probiviri designato dal Presidente del Collegio ed è appellabile innanzi all'organo Collegiale.

2. La procedura di esclusione viene posta in essere dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio direttivo nazionale, sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte di almeno un socio o per iniziativa diretta del Presidente nazionale stesso, in casi gravi e di rilevanza pubblica.

3. Gli addebiti devono essere contestati al socio dal Presidente nazionale mediante lettera raccomandata.

3. Il socio sottoposto al procedimento di esclusione può chiedere di essere sentito personalmente dal Componente del Collegio dei Probiviri cui è stato assegnato il caso e, in secondo grado, dal Collegio in seduta plenaria.

4. La procedura in primo ed in secondo grado deve concludersi entro tre mesi dalla contestazione degli addebiti.

5. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'interessato con raccomandata e deve essere adeguatamente motivato.

## **Titolo III - Strutture centrali**

### **Art. 5 - Assemblea Nazionale. Convocazione e validità**

1. L'Assemblea Nazionale si riunisce, di norma, una volta all'anno, preferibilmente in coincidenza del Congresso Nazionale. I costi derivanti dalla partecipazione dei componenti dell'assemblea dovrebbero essere sostenuti dalle regioni di appartenenza.

2. L'Assemblea nazionale è convocata a cura del Presidente nazionale con preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione scritta, anche per via informatica, contenente l'indicazione del luogo, sito nel territorio nazionale, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

3. Il Presidente nazionale dispone, inoltre, la convocazione dell'Assemblea nazionale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Membri del Consiglio Direttivo nazionale, da almeno un terzo dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali o da almeno un decimo dei Delegati regionali. In tal caso la richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Qualora il Presidente nazionale non provveda entro sessanta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.

4. L'Assemblea Nazionale è valida se sono presenti almeno la metà dei Componenti del Direttivo nazionale, inclusi i revisori dei conti e i probiviri, dei Presidenti regionali, dei Segretari regionali e delegati - anche attraverso delega scritta - nel numero necessario a rappresentare almeno la metà più uno dei Soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

5. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice salvo che per le modifiche dello Statuto, che sono assunte a maggioranza qualificata di due terzi. Il regolamento può essere modificato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Le modalità delle votazioni - per alzata di mano o a scrutinio segreto - sono stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

6. Per le elezioni alle cariche sociali (Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri) l'Assemblea Nazionale vota a scrutinio segreto a mezzo di schede appositamente predisposte dal Segretario nazionale. In questi casi i membri di diritto esprimono un solo voto, mentre i Delegati per la regione di appartenenza, esprimono complessivamente un numero di voti pari al numero dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. Le schede predisposte dal Segretario nazionale devono indicare in chiaro il numero dei soci rappresentati e devono consentire la segretezza del voto. Tutti gli incarichi (Tesoriere, Segretario Nazionale etc) previsti nell'ambito del Consiglio Direttivo, sono proposti dal Presidente e devono essere approvati dal Consiglio Direttivo eletto. Tutte le cariche cessano con le elezioni e con esse gli incarichi, che debbono essere nuovamente conferiti dal CD eletto. Il medesimo meccanismo viene applicato anche alle

sezioni regionali.

7. Delle operazioni e delle deliberazioni assembleari è redatto apposito verbale a cura del Segretario nazionale. Nel verbale devono essere sinteticamente riportate le dichiarazioni dei Componenti della Assemblea nazionale, su specifica richiesta degli stessi. Il verbale è sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario nazionale.

8. I Delegati regionali sono eletti dalle Assemblee regionali in ragione di uno per ogni gruppo di trenta iscritti e per l'eventuale gruppo residuo superiore a quindici iscritti.

9. I Membri del Consiglio direttivo nazionale, i Presidenti ed i Segretari regionali possono essere Delegati.

10. Nel caso in cui una Regione non abbia delegati perché il numero degli iscritti è inferiore a trenta, il Presidente regionale (od il Segretario regionale in sua assenza), in occasione di votazioni, dispone di un numero di voti uguale a quello dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

11. Nel caso in cui una Regione abbia un solo Delegato, nell'eventualità di un suo impedimento, esso può essere rappresentato dal Presidente (o dal Segretario) della stessa regione che disporrà in caso di votazioni di un numero di voti uguale a quello dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

12. L'Assemblea Nazionale si riunisce ogni tre anni in corpo elettorale per eleggere il Presidente nazionale, dieci Consiglieri del Direttivo nazionale, tre Revisori dei Conti (più due supplenti) e tre Probiviri (più due supplenti). Al primo scrutinio il Presidente nazionale deve ottenere almeno due terzi dei voti; al secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.

13. Ciascun Delegato regionale può indicare, in occasione delle votazioni per la nomina del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri, non più di dieci preferenze per il Consiglio direttivo e non più di tre per il Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri, più due supplenti per gli ultimi due organi.

14. Il Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Presidente, per motivi di emergenza ed urgenza, può prevedere che deliberazioni della Assemblea nazionale, ivi comprese le modifiche dello statuto, siano adottate dai componenti della stessa utilizzando la rete informatica. Le modalità relative sono stabilite dallo stesso Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Presidente.

## **Art. 6 - Assemblea nazionale dei Soci aderenti**

1. L'Assemblea nazionale dei Soci aderenti si riunisce almeno una volta all'anno, preferibilmente, in occasione del Congresso nazionale dell'A.I.Pa.C.Me.M..
2. Opera sulla base di regole interne definite in analogia a quelle previste all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Elege il Rappresentante dei Soci aderenti nel Consiglio direttivo nazionale che la convoca e la coordina. Alla Assemblea nazionale dei Soci

aderenti deve essere invitato il Presidente nazionale.

4. L'Assemblea nazionale dei Soci aderenti può essere convocata anche dal Presidente nazionale.

## **Art. 7 - Consiglio Direttivo nazionale**

1. Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione scritta del Presidente nazionale con un preavviso di almeno dieci giorni o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri eletti, dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Probiviri per materie di loro competenza.
2. Le riunioni sono valide anche se tenute per via informatica, teleconferenza, mail etc. purché venga precisato l'elenco dei partecipanti, l'oggetto della riunione, la delibera ed il voto (favorevole, contrario, astenuto) dei singoli partecipanti.
3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo nazionale sono valide qualora sia presente almeno la metà più uno dei Consiglieri e sono approvate a maggioranza semplice dagli aventi diritto al voto.
4. Il verbale delle sedute è compilato in conformità a quanto previsto per l'Assemblea Nazionale.

## **Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri sono convocati per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni dai rispettivi Presidenti, di loro iniziativa o quando ne sia fatta richiesta dagli altri due Componenti di ciascun Collegio.
2. Le deliberazioni dei due Collegi sono adottate a maggioranza semplice dei componenti.
3. Il verbale delle riunioni è redatto in conformità a quanto previsto dall'Assemblea Nazionale.
4. Un componente del Direttivo Nazionale o regionale può assolvere anche al compito di Proboviro, astenendosi da qualunque decisione che dovesse coinvolgere la propria persona o la propria regione.

## **TITOLO IV - Strutture periferiche**

### **Assemblee regionali**

Ciascuna regione è autonoma nello stabilire le linee di sviluppo e di programmazione delle attività formative. Tuttavia, per poter costituire gli

organi direttivi regionali e definire gli aventi diritto al voto per la direzione nazionale, è auspicabile che vi siano almeno 15 soci ordinari. In assenza del direttivo regionale, o su richiesta dei soci, il Direttivo Nazionale può decidere che la regione venga accorpata alla realtà più vicina già costituita. Nel caso di più regioni limitrofe che non raggiungano il numero di 15 soci ordinari, esse potranno essere accorpate per raggiungere il numero indicato, costituendo così un unico consiglio direttivo interregionale. Nel momento in cui una regione con meno di 15 membri raggiungesse tale numero, potrà costituire un consiglio direttivo autonomo; allo stesso modo, una regione che d'un tratto si trovi con meno di 15 soci ordinari, potrebbe perdere il diritto al consiglio direttivo autonomo ed essere accorpata.

### **Art. 10 - L'Assemblea Regionale dei Soci fondatori ed ordinari**

1. L'Assemblea Regionale è convocata in via ordinaria, di norma una volta all'anno dal Presidente regionale; è convocata in via straordinaria dal Presidente regionale su richiesta di almeno un terzo dei Membri del Consiglio Direttivo Regionale o su richiesta firmata da almeno un quinto dei Soci della Regione, con ordine del giorno prestabilito.

2. Qualora il Presidente regionale non provveda entro trenta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, a cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.

3. L'Assemblea regionale è convocata con almeno quindici giorni di preavviso ed è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di un terzo degli iscritti aventi diritto al voto.

4. E' ammessa, per ciascun socio, la possibilità di ricevere tre deleghe conferite in forma scritta da altri soci; tali deleghe, all'inizio della seduta, vanno confermate dal Segretario regionale.

5. Delibera sulle questioni che il Consiglio direttivo regionale giudica di particolare importanza e gravità. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e sono valide se è presente la maggioranza più uno degli aventi diritto.

6. Ogni tre anni, prima delle elezioni nazionali, l'Assemblea regionale elegge i Delegati regionali. I Soci potranno esprimere un numero di preferenze uguale a quello delle cariche da eleggere. Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.

7. Ogni tre anni, prima delle elezioni nazionali, l'Assemblea regionale rinnova il proprio Direttivo regionale eleggendo direttamente il Presidente, che al primo scrutinio deve ottenere i due terzi dei voti ed al secondo la maggioranza semplice, ed i Consiglieri. Per la elezione dei Consiglieri, i Soci possono esprimere un numero di preferenze uguale a quello delle cariche da eleggere.

### **Art. 11 – Assemblea regionale dei Soci aderenti**

1. L'Assemblea dei Soci aderenti è convocata, in via ordinaria, di norma

- una volta all'anno, dal Consigliere anagraficamente più anziano in seno al Consiglio regionale; può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei Soci aderenti residenti nella regione e dal Presidente regionale.
2. Opera secondo regole interne definite in analogia a quelle dell'art. 11 del presente Regolamento.
  3. Adotta decisioni sulle questioni che il Consiglio direttivo regionale considera di particolare importanza o gravità.
  4. Elegge ogni tre anni, in occasione delle elezioni regionali, il/i Rappresentante/i dei Soci aderenti in seno al Consiglio direttivo regionale.

## **Art. 12 - Il Consiglio direttivo regionale**

1. Il Consiglio direttivo regionale è eletto dalla Assemblea regionale e dura in carica tre anni.

E' formato da membri elettivi e da uno/due membri di diritto. Sono membri elettivi il Presidente ed i Consiglieri. Sono membri di diritto il/i Rappresentante/i dei Soci aderenti. Nomina nel suo seno il Segretario regionale, il Tesoriere regionale e tra gli associati particolarmente qualificati il Referente regionale per la qualità della formazione. Ove non vi sia un socio particolarmente qualificato o la regione non abbia un congruo numero di soci, la funzione di referente regionale per la qualità della formazione deve essere svolta dal presidente. L'incarico di Referente regionale per la qualità della formazione non è incompatibile con altri incarichi regionali o nazionali.

2.. Il Consiglio direttivo regionale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o quando sia richiesta da almeno un terzo dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e sono valide se è presente la maggioranza più uno.

3. Nomina Commissioni o Gruppi di lavoro e conferisce incarichi particolari.

4. Il Consiglio Direttivo Regionale è responsabile dell'attività scientifica, culturale e professionale degli iscritti alla Regione e ne risponde agli Organi Direttivi Nazionali.

## **Art. 13 - Rapporti con gli organi centrali**

1. Le Sezioni regionali debbono collegare la loro attività ed uniformarla alle direttive della Assemblea nazionale.

2. Il Consiglio direttivo nazionale può deliberare per motivi di particolare gravità o comprovata inattività, o per la mancanza di un numero sufficiente di soci, descritto in precedenza, la decadenza degli organi regionali, nominando per la ordinaria amministrazione un Commissario che provvederà, entro tre mesi, a convocare l'Assemblea regionale per la nomina delle nuove cariche sociali.

## **Art 15 - Disposizioni finali**

Lo Statuto ed il Regolamento possono essere modificati dall'Assemblea Nazionale nel rispetto di quanto stabilito all'art. 11 comma 1, punto c) dello Statuto; l'Assemblea Nazionale può delegare al Consiglio Direttivo la modifica del regolamento in base a mutate esigenze dell'Associazione.

Il pensionamento comporta la decadenza dalla carica svolta, sia nazionale che regionale, senza la possibilità di completare il mandato.